

STATUTO FONDAZIONE FIDES ET RATIO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

La Costituita Fondazione:

- si denomina "FONDAZIONE FIDES ET RATIO";
- svolge la sua attività in Italia e all'estero;
- ha sede in Lodi, Via XX Settembre n. 7.

ARTICOLO 2

SCOPI - ATTIVITA'

La Fondazione non ha fini di lucro.

Scopo della Fondazione è l'educazione, la formazione, l'istruzione e l'assistenza di infanti, bambini e dei giovani, secondo la cultura nascente dalla tradizione cristiana del Paese nonché dall'insegnamento del Magistero della Chiesa Cattolica.

E' altresì scopo della Fondazione allargare gli spazi della razionalità, riaprirli alle grandi questioni del vero e del bene, coniugare tra loro la teologia, la filosofia e le scienze, nel pieno rispetto dei loro metodi propri e della reciproca autonomia, ma anche nella consapevolezza della intrinseca unità che le tiene insieme, per dare nuovo slancio alla cultura del nostro tempo e per restituire, in essa, alla fede cristiana piena cittadinanza.

La Fondazione intende altresì favorire l'attuarsi di iniziative che esprimano compiutamente il dettato costituzionale di una scuola libera e pubblica.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione si propone di:

- attuare e gestire in modo diretto o indiretto scuole di ogni ordine e grado,
- svolgere ogni attività connessa all'assistenza e alla tutela dei giovani in materia di diritto allo studio;
- attuare e gestire in genere servizi educativi, ricreativi e sportivi anche collaborando con ogni tipo di Enti pubblici e/o privati e società;
- coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti, società ed istituti educativi e scolastici che condividano lo scopo sociale, fornendo loro ogni genere di assistenza tecnica culturale ed economica;
- promuovere ed organizzare, in relazione a quanto sopra, manifestazioni, seminari, convegni, gruppi di lavoro a livello scientifico, predisporre centri di documentazione e pubblicazioni di qualsiasi genere;
- ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici e privati;
- partecipare ad organismi, società ed enti nazionali ed internazionali aventi scopi analoghi;
- promuovere e organizzare la raccolta di fondi e finanziamenti anche presso il pubblico.

La Fondazione, potrà inoltre svolgere ogni attività economica, finanziaria, mobiliare e immobiliare che ritenga necessaria, utile, o comunque opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa l'erogazione di borse di studio a studenti meritevoli e/o bisognosi.

ARTICOLO 3

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione:

- i Fondatori;
- i Partecipanti;
- i Soci Onorari.

ARTICOLO 4

FONDATORI

Sono Fondatori tutti i soggetti, persone fisiche o enti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

Con delibera del Collegio dei Fondatori, possono essere ammessi quali fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che siano presentati da almeno 3 fondatori e che donino alla Fondazione un importo non inferiore all'uno per mille del patrimonio della Fondazione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il Collegio dei Fondatori può, con delibera adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, conferire la qualifica di Fondatore anche senza alcun versamento di contributi, a persone o Enti ritenuti particolarmente meritevoli o di cui è valutata particolarmente utile l'ammissione nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.

ARTICOLO 5

PARTECIPANTI

Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono alla vita della Fondazione

e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro non inferiori all'importo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

La qualifica di Partecipante si perde automaticamente decorsi tre anni dall'erogazione dell'ultimo contributo richiesto ai sensi del comma 1.

ARTICOLO 6

SOCI ONORARI

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che con la propria attività sostengono in modo significativo la vita della Fondazione e la realizzazione dei suoi scopi.

La qualifica di Socio Onorario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione può stabilire un termine decorso il quale tale qualifica viene meno.

ARTICOLO 7

ESCLUSIONE E RECESSO DEI FONDATORI, DEI PARTECIPANTI E

DEI SOCI ONORARI

Il Collegio dei Fondatori delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'esclusione dei Fondatori siano essi persone

fisiche e/o giuridiche per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto,
- morosità nell'onorare gli impegni economici di qualunque genere presi con la Fondazione,
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto,
- reiterata e ingiustificata mancata partecipazione alle riunioni del Collegio dei Fondatori,
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione e di coordinamento con gli altri componenti della Fondazione e con la Fondazione stessa,
- atti che direttamente o indirettamente danneggino la Fondazione o ne mettano a rischio l'onorabilità, la sussistenza economica e/o patrimoniale,
- qualunque comportamento contrario ai doveri di buona fede, correttezza e lealtà e/o inadempienza che porti al conseguente stallo dei compiti assegnati agli organi statutari della Fondazione dal presente statuto e dalle leggi,
- assunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti con quelle della Fondazione se non comunicati e autorizzati dalla maggioranza del collegio dei fondatori,
- comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione.

Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione

- è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. Il collegio dei fondatori ne prende atto in apposita adunanza.

Il Collegio dei fondatori delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'esclusione dei Soci Partecipanti e dei Soci Onorari per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, morosità, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto, assunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti con quelle della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione.

Nel caso di Enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie.

Il collegio dei fondatori ne prende atto in apposita adunanza.

I Fondatori, i Partecipanti e i Soci Onorari possono recedere dalla Fondazione con almeno trenta giorni di preavviso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione non possono in alcun modo pretendere in restituzione i contributi versati né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

ARTICOLO 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori,
- l'Assemblea della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice - Presidente Vicario, ove nominato;
- il Presidente onorario, ove nominato;
- il Rettore - ove nominato;
- l'Organo di Controllo Contabile ed Amministrativo.

ARTICOLO 9

COLLEGIO DEI FONDATORI

I Fondatori, sia partecipanti all'atto costitutivo che divenuti tali successivamente, costituiscono il Collegio dei Fondatori.

Il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti compiti:

- a) formulare e definire gli indirizzi dell'attività della Fondazione e valutare i risultati della medesima;
- b) nominare il Presidente della Fondazione e i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare l'Organo di Controllo Contabile ed Amministrativo;
- d) determinare la misura dell'indennità eventualmente spettante al Presidente, ai consiglieri di amministrazione e all'Organo di Controllo Contabile ed Amministrativo;
- e) attribuire a terzi la qualifica di membro Fondatore e accertare gli eventi che determinano l'esclusione dei Fondatori dalla Fondazione.

- f) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto;
- g) deliberare l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 10

CONVOCAZIONE E QUORUM

DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DEI FONDATORI

Il Collegio dei Fondatori si riunisce quando necessario per ottemperare ai propri compiti statutari nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È inoltre convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo dei membri con l'indicazione delle materie da trattare. La convocazione del Collegio dei Fondatori avviene con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con almeno otto giorni di preavviso dal Presidente della Fondazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con almeno tre giorni di preavviso.

Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun membro non possono essere conferite più di due deleghe.

L'adunanza del Collegio potrà svolgersi anche con soggetti intervenienti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,

collegati in forma di audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti; in particolare a condizione che:

- vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento;

- il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;

in tale luogo si intenderà svolta la riunione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno e visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione.

L'adunanza del Collegio, presieduta dal Presidente della Fondazione, è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione

deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Fondatori. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale firmato dal Presidente della Fondazione e dal segretario dell'adunanza eventualmente nominato.

Per le adunanze del Collegio dei Fondatori aventi ad oggetto deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, il verbale è redatto da notaio.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE

I Fondatori, i Partecipanti ed i Soci Onorari costituiscono l'assemblea della Fondazione.

L'Assemblea si riunisce quando necessario per ottemperare ai propri compiti statutari; essa è presieduta dal Presidente della Fondazione, che provvede alla sua convocazione con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con qualsiasi mezzo, anche telematico, che garantisca la ricezione, inviato con almeno tre giorni di preavviso.

L'assemblea potrà svolgersi anche con soggetti intervenienti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in forma di audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti;

in particolare a condizione che:

- vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento;
- il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo; in tale luogo si intenderà svolta la riunione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno e visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. Non vi sono limiti di delega passiva.

Il Presidente illustra all'Assemblea l'andamento delle attività della Fondazione e i programmi delle iniziative future.

L'Assemblea può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.

ARTICOLO 12

PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione così come risulta dalla situazione patrimoniale allegata al verbale dell'assemblea dei soci fondatori.

Tale patrimonio può essere accresciuto dalle quote sociali, dagli apporti dei membri della Fondazione, dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio, i redditi del patrimonio ed ogni altra entrata destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

ARTICOLO 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, secondo le

determinazioni di volta in volta assunte dal Collegio dei Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito dal Collegio dei Fondatori all'atto della nomina, comunque non superiore a cinque esercizi. Essi sono revocabili per giusta causa in qualsiasi momento e sono rieleggibili.

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Collegio dei Fondatori con distinte votazioni.

Nomina del Presidente

Il Presidente viene nominato nell'ambito di candidati liberamente proposti dai membri del Collegio dei Fondatori. Ogni Fondatore può proporre un solo candidato.

I candidati debbono possedere caratteristiche di onorabilità, competenza in coerenza al compito da svolgere.

Nell'ottica di tendere il più possibile ad una gestione unitaria della Fondazione, i membri del collegio in prima istanza vagliano le candidature cercando di raggiungere una candidatura unitaria.

Nel caso non si raggiungesse un pieno accordo, ovvero nel caso in cui il numero dei candidati sia eccedente, si voterà in forma segreta la nomina del presidente su una lista predisposta allo scopo, nella quale saranno inserite tutte le candidature proposte, secondo le seguenti modalità:

- in prima votazione a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti il collegio dei fondatori;

- in seconda votazione a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei fondatori presenti all'adunanza;
- in terza votazione a maggioranza semplice dei Fondatori presenti;
- dalla quarta votazione viene nominato presidente chi abbia ricevuto il maggior numero di voti da parte dei Fondatori presenti.

Nomina dei consiglieri di amministrazione

I candidati consiglieri sono liberamente proposti dai Fondatori per un numero massimo di due per ciascun Fondatore. I candidati debbono possedere caratteristiche di onorabilità e competenza in coerenza al compito da svolgere.

Nell'ottica di tendere il più possibile ad una gestione unitaria della Fondazione, i membri del collegio in prima istanza, vagliando le candidature, cercheranno di comporre una lista unitaria, ovvero con candidati condivisi e di numero pari a quello dei consiglieri da eleggere.

Nel caso non si raggiungesse un pieno accordo, ovvero nel caso in cui il numero dei candidati sia eccedente al numero dei consiglieri da eleggere, si voterà in forma segreta su una lista predisposta allo scopo, nella quale saranno inserite tutte le candidature proposte.

Risulteranno eletti i candidati che man mano nelle votazioni riceveranno il maggior numero di voti purché siano pari o superiori al quorum previsto per quel turno di votazione.

Ogni membro del collegio avrà diritto ad esprimere il proprio voto per un massimo di tre preferenze nelle seguenti modalità di voto:

-in prima votazione a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti il Collegio dei Fondatori, con precisazione che, qualora il computo del detto quorum conduca

all'individuazione di una cifra decimale, l'arrotondamento deve essere operato per difetto all'unità inferiore;

- in seconda votazione a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti il Collegio dei Fondatori presenti

all'adunanza, con precisazione che, qualora il computo del detto quorum conduca all'individuazione di una cifra decimale,

l'arrotondamento deve essere operato per difetto all'unità inferiore;

- dalla terza votazione a maggioranza semplice dei Fondatori presenti.

Qualora, in una votazione, il quorum previsto per quel turno sia ottenuto da un numero di candidati superiore a quello dei candidati da eleggere, risulteranno nominati i candidati che hanno ottenuto più voti.

Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, la sostituzione avviene per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva adunanza del Collegio dei Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono comunicare per iscritto al Collegio dei Fondatori le circostanze per le quali

essi stessi si vengano a trovare in situazione di potenziale conflitto di interessi con quelli della Fondazione.

Con riferimento a quanto comunicato, il Collegio dei Fondatori può esprimere le proprie valutazioni e le proprie determinazioni.

ARTICOLO 14

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- nominare, tra i propri membri, il Vice Presidente e, ove lo ritenga opportuno, il Vice - Presidente Vicario;
- sottoporre alla Assemblea una Relazione annuale contenente le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- deliberare, sentito il parere vincolante del collegio dei fondatori, in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- nominare, sentito il parere vincolante del collegio dei fondatori, occorrendo, un rettore, stabilendone le funzioni, i compiti e la durata dell'incarico, oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto;

- nominare, sentito il parere vincolante del Collegio dei Fondatori, i Dirigenti Scolastici e stabilirne gli obiettivi educativi ed economici in coerenza con le risorse messe loro a disposizione;

- emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di nominare comitati tecnici e culturali ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente, al Vice Presidente Vicario, ove nominato, a singoli Consiglieri.

ARTICOLO 15

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con almeno sette giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità, con almeno 24 ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.

L'adunanza del Consiglio potrà svolgersi anche con soggetti intervenienti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in forma di audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti;

in particolare a condizione che:

- vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento;

- il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo; in tale luogo si intenderà svolta la riunione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno e visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione.

Il Consiglio di Amministrazione, da ritenersi validamente costituito con la presenza in adunanza della maggioranza dei suoi componenti, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di parità, anche per effetto di astensione in votazione, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 16

PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, salvo delega, e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri Consiglieri.

Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

ARTICOLO 17

VICE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri ai sensi dell'articolo 13.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente.

Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Vice - Presidente Vicario che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo. Al Vice Presidente Vicario sono attribuiti gli stessi poteri del Presidente.

ARTICOLO 18

PRESIDENTE ONORARIO

Il Collegio dei Fondatori può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra persone ritenute particolarmente autorevoli per la loro attività, presente o passata, nell'ambito educativo, culturale e sociale.

Il Presidente Onorario, ove nominato, ha diritto di partecipare alle riunioni degli Organi della Fondazione e ha diritto di intervento, ma non ha diritto di voto.

ARTICOLO 19

RETTORE

Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere vincolante del collegio dei fondatori. Egli cessa dalla

carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Qualora ricorressero gravi motivi il Consiglio di Amministrazione può revocare il Rettore, con la medesima maggioranza.

Il Rettore, oltre alle funzioni espressamente attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione. Il Rettore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Collegio dei Fondatori e dell'Assemblea.

ARTICOLO 20

ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE ED AMMINISTRATIVO

La vigilanza contabile ed amministrativa sull'andamento della Fondazione sarà esercitata, da organo monocratico o collegiale, giusta la scelta effettuata dal Collegio dei Fondatori.

La durata in carica viene stabilita dal Collegio dei Fondatori all'atto della nomina, comunque non superiore a cinque esercizi. Tutti i nominati sono rieleggibili.

Per convocazione e funzionamento dell'organo di controllo composto da Collegio valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'organo di controllo devono comunicare per iscritto ai Collegio dei Fondatori le circostanze per le quali essi stessi si vengano a trovare in situazione di potenziale conflitto di interessi con quelli della Fondazione.

Il Collegio dei Fondatori può esprimere le proprie valutazioni e le proprie determinazioni con riferimento a quanto comunicato.

ARTICOLO 21

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.

Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

Ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere depositati presso la sede della Fondazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione. Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato dalla Relazione del Collegio dei Revisori.

E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. Eventuali utili e avanzi di gestione verranno impiegati esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici.

ARTICOLO 22

CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità

saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Lodi, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Lodi.

ARTICOLO 23

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La Fondazione si estingue:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

In caso di estinzione, il patrimonio sarà devoluto all'Ente senza scopo di lucro designato dal Collegio dei Fondatori nell'ambito dei soggetti che perseguono finalità analoghe, così come specificate nell'art. 2.

ARTICOLO 24

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia di fondazioni.